

**DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2021**

**562/2021/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DEGLI ALTRI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI  
(ASDC)**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1184<sup>a</sup> riunione del 9 dicembre 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con la legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge cd. milleproroghe 30 dicembre 2016, n. 244, come convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (di seguito: decreto legislativo 463/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 463/99 (di seguito: d.P.R. 235/77);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione Europea del 22 gennaio 2010 in materia di mercati *retail*, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, 156/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato *Settlement* o TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2013, 165/2013/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 539/2015/R/eel), e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 442/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 788/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 894/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2018, 427/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 530/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 530/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2018, 613/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 613/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 680/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 680/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 269/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2019, 558/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, e i relativi Allegato A, Allegato B e Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2020, 526/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 526/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 settembre 2021, 385/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2021/R/eel);
- la dichiarazione trasmessa il 19 novembre 2021 (prot. Autorità 43390 del 19 novembre 2021) congiuntamente dalla società Orlandi S.p.A. (di seguito: Orlandi) e dalla società REOR 88 S.r.l. (di seguito: REOR 88) di aggiornamento del soggetto gestore degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi identificati con i codici distributore 646 e 647;
- la dichiarazione trasmessa il 19 novembre 2021 (prot. Autorità 43506 del 19 novembre 2021) e integrata il 25 novembre 2021 (prot. Autorità 44145 del 25 novembre 2021), ai sensi del comma 9.2 del TISDC, dalla Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino S.p.A. – SAGAT S.p.A. (di seguito: SAGAT), gestore di un sistema elettrico esistente, al fine di richiedere l’inclusione del medesimo sistema elettrico nel Registro degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’Autorità ha dato attuazione a quanto previsto dal combinato disposto della legge 99/09 e del decreto legislativo 93/11, in materia di Reti Interne di Utenza (RIU) e di

altre reti elettriche esistenti (diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi), con l'approvazione della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, completando così il quadro definitorio e regolatorio in materia di reti elettriche e Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC);

- in particolare, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che:
  - rientrino tra i SDC le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi, che distribuiscono energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e che, a eccezione dei casi di cui al comma 6.1 del TISDC, non riforniscono clienti finali civili. Tali sistemi, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e dalle imprese distributrici concessionarie ai sensi del decreto legislativo 79/99 ovvero del d.P.R. 235/77, sono caratterizzati dalla condizione che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del medesimo sistema sono integrati ovvero dalla condizione che distribuiscono energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate;
  - all'interno dell'insieme dei SDC rientrano i seguenti due sottoinsiemi: RIU e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC), questi ultimi intesi come le reti elettriche, diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi e diverse dalle RIU, esistenti ovvero autorizzate alla data del 15 agosto 2009 e che soddisfino i requisiti dei SDC;
  - siano istituiti, presso l'Autorità, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC;
  - i gestori dei SDC siano soggetti ai medesimi compiti e responsabilità cui sono sottoposti i gestori di rete concessionari ai sensi del decreto legislativo 79/99 e del d.P.R. 235/77, salvo specifiche deroghe previste dal TISDC, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, poiché i SDC sono reti di distribuzione a tutti gli effetti;
  - i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito in cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009) e, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni (muri di cinta, recinzioni, etc.), ovvero, in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali in cui insiste la rete elettrica del SDC nonché delle particelle in cui insistono le diverse utenze a essa già connesse, a eccezione di particelle catastali ove sono ubicati esclusivamente tratti di rete elettrica aventi la sola funzione di collegamento elettrico tra siti non contigui;
- l'articolo 9 del TISDC stabilisce, tra l'altro, che:
  - ai fini della ricomprensione nel Registro degli ASDC, i gestori dei potenziali ASDC, entro il 30 settembre 2018, avrebbero dovuto inviare all'Autorità, e, per conoscenza, al gestore della rete con obbligo di connessione di terzi in cui insiste il punto di interconnessione principale e all'impresa distributtrice concessionaria responsabile nel territorio in cui insiste la maggior parte della rete elettrica (se diversa), una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente una serie di informazioni relative alle caratteristiche della medesima rete

- elettrica che si ritiene sia classificabile come ASDC, tra cui anche il codice distributore rilasciato da Terna;
- nel caso delle reti elettriche per la cui gestione un'Autorità e/o un apposito Ente abbia il potere di rilasciare concessioni per l'erogazione dei pubblici servizi (ivi incluso quello della distribuzione di energia elettrica), quali quelle insite in porti e aeroporti, il diritto di inserimento nel Registro degli ASDC possa essere esercitato anche a seguito di dichiarazioni trasmesse in data successiva al 30 settembre 2018;
  - Terna, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 526/2020/R/eel) nel caso degli ASDC, pubblici nel proprio sito internet, in apposite sezioni tra esse distinte, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i Comuni in cui insiste la rete elettrica, garantendone il tempestivo aggiornamento e mantenendo l'archivio storico delle variazioni societarie che interverranno. A decorrere dalle medesime date, il Registro delle RIU e il Registro degli ASDC coincidono con i registri pubblicati e aggiornati nel sito internet di Terna;
  - fatte salve eventuali dismissioni, il gestore del SDC, a decorrere dal 1 gennaio 2019 nel caso delle RIU e a decorrere dal 1 gennaio 2022 nel caso degli ASDC, rispetti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal Sistema Informativo Integrato (SII), dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal Testo Integrato *Settlement*, nonché, nel caso in cui siano apportate modifiche, dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.12 del medesimo TISDC, ferma restando la necessità di mantenere aggiornata la relazione tecnica descrittiva che illustri tutte le caratteristiche del SDC;
  - il gestore di un SDC comunichi all'Autorità le sole richieste di dismissione e conseguente cancellazione del SDC dal Registro delle RIU ovvero dal Registro degli ASDC;
- le modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC trovano applicazione a decorrere:
    - dal 1 gennaio 2018 nel caso di RIU;
    - dal 1 luglio 2019 nel caso di ASDC diversi da quelli di cui al successivo alinea;
    - dal 1 gennaio 2022 nel caso di reti portuali e aeroportuali che potranno essere classificate come ASDC e che saranno inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019 (in particolare, come previsto dalla deliberazione 526/2020/R/eel).

Fino al decorrere delle date precedentemente indicate i diversi SDC continuano a essere gestiti con le medesime modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC;

- il Registro degli ASDC è stato pubblicato per la prima volta con la deliberazione 530/2018/R/eel ed è stato integrato con le successive deliberazioni 613/2018/R/eel,

680/2018/R/eel, 269/2019/R/eel, 558/2019/R/eel e 385/2021/R/eel; l'attuale Registro degli ASDC include 27 ASDC;

- con le deliberazioni 558/2019/R/eel e 526/2020/R/eel, l'Autorità, tra l'altro, ha:
  - a seguito dei necessari approfondimenti normativi e regolatori che si sono resi necessari in merito all'applicazione della disciplina degli ASDC alle reti elettriche portuali, chiarito che le reti elettriche insite nei porti e negli aeroporti, qualora siano utilizzate per il trasporto e la fornitura di energia elettrica a una pluralità di unità di consumo (e quindi alimentino una pluralità di clienti finali), si configurano, ai sensi della direttiva 2009/72/CE, del decreto legislativo 93/11 e della deliberazione 539/2015/R/eel e del relativo TISDC, come ASDC;
  - posticipato al 1 gennaio 2022 l'applicazione delle modalità di erogazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita previste dal TISDC nel solo caso delle reti portuali e aeroportuali inserite nel Registro degli ASDC successivamente al 31 dicembre 2019, al fine di concedere ai relativi gestori un congruo periodo per effettuare tutte le attività propedeutiche previste dal TISDC.

**CONSIDERATO CHE:**

- SAGAT ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 9.2 del TISDC e in qualità di gestore della rete elettrica identificata con il codice distributore 655, la richiesta di inserimento nel Registro degli ASDC della rete elettrica relativa all'Aeroporto di Torino;
- dall'analisi della dichiarazione di cui al precedente punto è emerso che la rete elettrica rispetta i requisiti previsti dalla definizione di ASDC;
- Orlandi, in qualità di attuale gestore della rete elettrica sita nel Comune di Imola (BO), denominata "Orlandi S.p.A. Sito Industriale di Imola" e identificata con il codice distributore 646 e in qualità di attuale gestore della rete elettrica sita nel Comune di Novara (NO), denominata "Orlandi S.p.A. Sito Industriale di Novara" e identificata con il codice distributore 647, e REOR 88 hanno dichiarato, per quanto rileva ai fini della gestione dei due ASDC identificati con i codici distributore 646 e 647 e per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, che:
  - *"in data 18.11.2021, ORLANDI S.p.A. ha formalizzato [...] un'operazione di scissione parziale a favore di più società, tra cui REOR 88 S.r.l. di recente costituzione"*;
  - *"Gli effetti contabili, civilistici, fiscali e giuridici della scissione decorreranno dall'1.12.2021"*;
  - *"Per effetto della scissione, alla società REOR 88 S.r.l. sarà attribuita la gestione degli Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (ASDC) identificati dai Codici Distributore 646 e 647 attualmente gestiti dalla società ORLANDI S.p.A."*;
  - *"La società REOR 88 S.r.l. in qualità di Impresa Distributrice Acquirente/Entrante dichiara:*

- *la volontà di mantenere i Codici Distributore (646 e 647) identificativi delle due Reti di Distribuzione;*
- *la volontà di mantenere i Codici POD dei Punti di Prelievo acquisiti dall'Impresa Distributrice Cedente/Uscente ORLANDI S.p.A.”;*
- *“tale evento societario non determina alcuna modifica del perimetro attuale delle Aree di Riferimento delle due Reti di Distribuzione”;*
- *“Per effetto della scissione, alla società REOR 88 S.r.l. sarà trasferita anche la disponibilità dell'Unità di Produzione Non Rilevante [...] situata all'interno della Rete di Distribuzione identificata dal codice 646 e delle relative convenzioni”;*
- la dichiarazione congiunta delle società Orlandi e REOR 88 sia accoglibile e, pertanto, si possa prevedere il cambio del gestore degli ASDC identificati con i codici distributore 646 e 647;
- gli attuali nomi degli ASDC identificati con i codici distributore 646 e 647 richiamano il nome della società Orlandi che a decorrere dal 1 dicembre 2021 non sarà più il gestore dei medesimi ASDC.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- accogliere la richiesta presentata dal gestore di rete SAGAT e precedentemente descritta, classificando come ASDC la rete elettrica gestita dalla medesima società, relativa all'Aeroporto di Torino e identificata con il codice distributore 655;
- accogliere la richiesta presentata congiuntamente dalle società Orlandi (gestore dei relativi ASDC fino al 30 novembre 2021) e REOR 88 (gestore dei medesimi ASDC dal 1 dicembre 2021) e precedentemente descritta, modificando il gestore degli ASDC identificati con i codici distributori 646 e 647 e, modificando, conseguentemente il nome dei medesimi ASDC;
- conseguentemente, aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del TISDC, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 385/2021/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
  - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata “Aeroporto Torino”, gestita da SAGAT, sita nei Comuni di Caselle Torinese (TO), San Francesco al Campo (TO) e San Maurizio Canavese (TO) e identificata con il codice distributore 655;
  - modificare, con effetti a decorrere dal 1 dicembre 2021, per gli ASDC identificati con i codici distributori 646 e 647 il gestore dei medesimi ASDC, indicando la società REOR 88, e i nomi dei medesimi ASDC rispettivamente in “REOR 88 S.r.l. Sito Industriale di Imola” e in “REOR 88 S.r.l. Sito Industriale di Novara”

## **DELIBERA**

1. di aggiornare il Registro degli ASDC di cui al comma 9.1, lettera b), del Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi, sostituendo la *Tabella 1* allegata alla deliberazione 530/2018/R/eel (già aggiornata, da ultimo, con la deliberazione 385/2021/R/eel) con la *Tabella 1* allegata al presente provvedimento al fine di:
  - inserire, con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2020, la rete elettrica denominata “Aeroporto Torino”, gestita da Società Azionaria Gestione Aeroporto di Torino S.p.A. – SAGAT S.p.A., sita nei Comuni di Caselle Torinese (TO), San Francesco al Campo (TO) e San Maurizio Canavese (TO) e identificata con il codice distributore 655;
  - modificare, con effetti a decorrere dal 1 dicembre 2021, per gli ASDC identificati con i codici distributori 646 e 647 il gestore dei medesimi ASDC, indicando la società REOR 88 S.r.l., e i nomi dei medesimi ASDC rispettivamente in “REOR 88 S.r.l. Sito Industriale di Imola” e in “REOR 88 S.r.l. Sito Industriale di Novara”;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, nonché a Terna S.p.A., a Cassa per i servizi energetici e ambientali e all’Acquirente Unico S.p.A. per i seguiti di propria competenza;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

9 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*